

# PARTE I

## DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

---

### TITOLO I

#### DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

---

#### Art. 1

##### Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.i., stabilisce le modalità di concessione di spazi ed aree pubbliche, e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché l'applicazione del canone di occupazione.

In particolare, oggetto di disciplina delle presenti disposizioni regolamentari sono:

- a) il procedimento amministrativo concernente il rilascio, il rinnovo, nonché la revoca delle concessioni relative a:
  - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
  - occupazioni di aree private soggette a servitù di passaggio pubblico;
  - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
  - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- b) le misure base di tariffa, tenuto conto della tipologia di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c) i criteri di determinazione del canone;
- d) le agevolazioni speciali;
- e) le modalità e i termini per il pagamento del canone;
- f) il sistema dell'accertamento e sanzionatorio;
- g) la disciplina transitoria.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si definisce:
  - *occupazione*: l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, con o senza autorizzazione;
  - *concessione*: l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone;
  - *occupazione temporanea*: l'occupazione autorizzata, per un periodo occasionale, inferiore all'anno, in base ad una concessione con effetto temporaneo;
  - *occupazione permanente*: l'occupazione autorizzata in base ad una concessione con effetto permanente, di carattere stabile, per l'intero anno e per un massimo complessivo di anni dieci e che comporti o meno l'esistenza di manufatti o di impianti;
  - *canone*: la somma dovuta per l'occupazione autorizzata di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 1 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

- *indennità*: la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, in base all'articolo 63, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

### **Art. 3**

#### **Occupazioni per le quali il canone non è dovuto**

1. Il canone non è dovuto per le seguenti occupazioni:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni, consorzi ed unioni di comuni, associazioni inserite nell'albo comunale, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi, oppure dagli enti pubblici, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) occupazioni effettuate da enti pubblici, associazioni e soggetti privati che ricevono con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale il patrocinio o il sostegno da parte del Comune di Conca dei Marini a proprie manifestazioni/iniziativa;
  - c) occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano pubblicità, oppure con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o con le aste delle bandiere;
  - d) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato, solidarietà, prevenzione, beneficenza, di carattere culturale, politico e sindacale;
  - e) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere politico e sindacale, fatte salve le prescrizioni relative alle modalità e durata dell'attività di propaganda in periodo elettorale, della durata non superiore ad un giorno, anche durante il periodo autorizzato per i lavori preparatori e le attività di ripristino, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
  - f) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati;
  - g) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite dal comune direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l'applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
  - h) occupazione degli spazi pubblici soprastanti, effettuate con luminarie e addobbi che non arrechino messaggi pubblicitari;
  - i) occupazioni di suolo e soprasuolo pubblico relative a passi carrai ed esposizione di tende, capottine, bow window, balconi etc, insistenti sulla pubblica via.

### **Art. 4**

#### **Concessioni e procedure finalizzate al rilascio**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, a prescindere dalla necessità o meno di procedere alla realizzazione di manufatti, e che comportino una peculiare utilizzazione degli stessi con contestuale sacrificio del diritto generalizzato di godimento da parte della collettività, sono soggette a specifico atto di concessione rilasciato dal Comune.
2. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, che costituiscono titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, all'avvio ed alla successiva conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
3. L'istruttoria afferente detto procedimento si conforma ai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Art. 5**

### **Procedimento amministrativo**

#### Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda, redatta sul modello allegato al presente regolamento e diretta all'Ufficio Tecnico-Settore Patrimonio del Comune di Conca dei Marini. La domanda, redatta in bollo, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, pena l'improcedibilità:
  - i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione richiesta;
  - l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, ove l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nelle presenti disposizioni regolamentari.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
4. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

#### Istruttoria

5. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda, al controllo della documentazione allegata, alla verifica dell'avvenuta acquisizione di eventuali pareri di altri Enti.
6. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti per l'acquisizione di specifici pareri.
7. Ove la domanda risulti incompleta, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.
8. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

#### Conclusione del procedimento

9. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione ovvero del provvedimento di diniego della stessa.

## **Art. 6**

### **Rilascio della concessione e contenuto del provvedimento**

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del servizio, previo versamento da parte del richiedente degli oneri dovuti per legge e previsti nel presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere, intendendosi per esso il contratto stipulato tra le parti, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
  - l'importo del canone annuo e la sua determinazione analitica, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
  - la planimetria con individuazione dell'area concessa.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi posti a carico del titolare della concessione**

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti (previa ottemperanza degli obblighi di cui alle normative urbanistiche e paesaggistiche), di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione o da qualsiasi organo di vigilanza.
5. E' fatto obbligo di rilasciare l'area occupata a qualsiasi titolo, su richiesta dell'Amministrazione, in occasione di manifestazioni pubbliche o per ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 8**

##### **Revoca e modifica della concessione. Rinuncia**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario ha facoltà di rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Qualora l'occupazione risulti in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, al concessionario è dovuto il rimborso del canone corrisposto nella misura relativa al solo periodo di mancata occupazione.

#### **Art. 9**

##### **Casi di decadenza dalla concessione**

1. La concessione decade, ope legis, nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni afferenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso difforme da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- c) mancato o insufficiente versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

#### **Art. 10**

##### **Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, è fatto divieto di cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

#### **Art. 11**

##### **Rinnovo della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, - chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione almeno sessanta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Decorsi detti termini, si dovrà procedere alla richiesta di nuova concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 5, e 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 12**

##### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

#### **Art. 13**

##### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza il preventivo atto di concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 25 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

---

**TITOLO II**  
**DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

---

**Art. 14**  
**Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione, secondo i criteri dettati dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) del presente Regolamento.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

**Art. 15**  
**Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico si suddividono in PERMANENTI e TEMPORANEE.
2. Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, per le quali l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per il Comune, la cui durata, risultante dal relativo provvedimento, non è inferiore all'anno e, comunque, non superiore ad anni dieci.
3. Sono ritenute temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto concessorio, risulti inferiore all'anno solare. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

**Art. 16**  
**Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle due categorie riportate nella tabella che segue:

<b>I CATEGORIA</b>	<b>II CATEGORIA</b>
<i>Via Roma</i>	<i>Territorio comunale non rientrante nella I Categoria</i>
<i>Piazza Olmo</i>	
<i>Via I° Maggio</i>	
<i>Via Miramare</i>	
<i>Piazza Sciuscella</i>	
<i>Via Don Gaetano Amodio</i>	
<i>Via Marina</i>	
<i>Via Smeraldo</i>	

**Art. 17**  
**Determinazione della misura di TARIFFA BASE (TB)**

1. Per la determinazione del canone per l'occupazione di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è indicata nella tabella che segue:

	<b>I CATEGORIA</b>	<b>II CATEGORIA</b>
<b>Suolo</b>	1,10	0,90
<b>Soprasuolo Sottosuolo</b>	0,70	0,50

**Art. 18**  
**Tabella dei COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA (CE)**  
**per le specifiche attività esercitate dai titolari della concessioni**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è dato dal valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, secondo la tabella che segue:

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>I CATEGORIA</b>	<b>II CATEGORIA</b>
Passi carrabili	1	0,75
Spazi soprastanti e sottostanti	1	0,80
Parcheggi pubblici	1	1
Distributori di carburante	10	4
Impianti pubblicitari	1	0,50
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,50	0,50
Commercio in forma itinerante	3	1
Impalcature, Ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	1	0,50
Cavi, Condotture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	5	5
Attività commerciali	1	1
Attività artigianali	0,50	0,50
Attività di somministrazione alimenti e bevande	1,20	1,20
Altre attività	1	0,80

**Art. 19****Determinazione del canone per OCCUPAZIONE TEMPORANEA**

1. La misura complessiva del canone per l'occupazione temporanea (Ct) è determinata come segue:

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza (tabella art. 17) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) (tabella art. 18). Il risultato va ulteriormente moltiplicato per i mq/ml e per il numero dei giorni per cui si chiede l'occupazione, secondo la seguente formula:

$$Ct = TB \times CE \times mq \times gg$$

2. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno (Ct1), l'importo Ct va ripartito a ore effettive di occupazione (O), quindi dividendo per 24 e moltiplicando per le ore effettive, secondo la seguente formula:

$$Ct1 = (TB \times CE \times mq \times gg) \times 24/h \text{ effettive di occup.}$$

**Art. 20****Determinazione del canone per OCCUPAZIONE PERMANENTE**

1. La misura complessiva del canone per l'occupazione permanente (Cp) è determinata come segue:

La misura percentuale (P) della tariffa base (TB) prevista a giorno per categoria di importanza (tabella art. 17) va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) (tabella art. 18). Il risultato va ulteriormente moltiplicato per i mq e per il numero dei giorni in un anno.

La percentuale (P) è stabilita nella misura del 10% della tariffa base (TB)

$$Cp = 10\% TB \times CE \times mq \times 365$$

**Art. 21****Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

**a) Passi carrabili. Definizione.**

Sono considerati passi carrabili (o carrai), ai fini dell'applicazione del canone di concessione, l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata, fisicamente delimitata, ad un'area aperta all'uso pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare e/o consentire l'accesso e l'uscita dei veicoli alla e dalla proprietà privata.

**b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto

dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

**c) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

**2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

**a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera b), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

**b) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata del numero delle ore per cui viene versato il canone. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

**c) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Per tale tipo di occupazione si precisa che il materiale di risulta derivante da tale attività non potrà essere depositato sul suolo in nessuna zona inclusa nella I Categoria, ma può essere situato solo su mezzi di trasporto idonei.

**Art. 22**

**Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- € 0,774 (£ 1.250) per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti);
  - € 0,656 (£ 1.000) per utente (se il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46 (£ 1.000.000). La medesima misura di € 516,46 (£ 1.000.000) è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

### **Art. 23** **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto per:

<b>TIPO DI OCCUPAZIONE</b>	<b>RIDUZIONE</b>
Finalità politiche ed istituzionali	80 %
Finalità culturali	80 %
Finalità sportive	80 %
Esercizio attività di giochi dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi	80 %
Accessi carrabili destinati a portatori di handicap	80 %
Occupazioni realizzate in aree parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati	80 %
Occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni	50 %
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese con carattere ricorrente, il canone viene riscosso mediante convenzione con importo ridotto	50 %

### **Art. 24** **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:
  - versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
  - bonifico bancario;
  - per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove l'Ente si avvalga di tale soggetto.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. E' stabilito che l'ammontare del canone, per qualunque tipo di occupazione, non può avere un importo inferiore e € 30,00.
4. Su istanza di parte è possibile procedere alla rateizzazione dell'importo da versare. Le modalità e il numero delle rate vanno concordate con l'Ufficio Economico Finanziario. L'ultima rata non deve, comunque, protrarsi oltre il termine di scadenza dell'occupazione.

## **Art. 25**

### **Sanzioni**

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre quindici giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i dieci giorni di cui sopra.
3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta di 1/4 nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

## **Art. 26**

### **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente comunicandone notizia all'interessato e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 Aprile 1910, n.639.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di novanta giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## **Art. 27**

### **Cause ostative**

1. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per morosità relative alla tassa sui rifiuti.
2. In caso di diniego al rilascio della Concessione, il Comune è tenuto a comunicare al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

# PARTE II

## DISCIPLINA DELLE ATTREZZATURE DEGLI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO PERTINENZIALI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE (DEHORS)

---

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

---

#### Art. 28 Definizioni e tipologie

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di occupazione del suolo pubblico, privato e/ o privato assoggettato ad uso pubblico, per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività artigianali e commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di definire una disciplina organica delle occupazioni di spazi pubblici a servizio delle attività di somministrazione, che fornisca indicazioni sulle possibilità e sui limiti di utilizzo delle aree pubbliche, e definisca i criteri per l'inserimento funzionale ed armonico di strutture temporanee e/o stagionali nel contesto urbano, nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche e delle prescritte autorizzazioni in materia.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per "DEHORS" l'insieme di elementi mobili, smontabili e/o facilmente rimovibili, disposti stagionalmente e/o temporaneamente in modo adeguato ed armonico sullo spazio pubblico, privato e privato gravato da servitù di uso pubblico, in modo da delimitare ed arredare lo spazio per il ristoro all'aperto, funzionale all'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
3. Il dehor può essere:
  - delimitato: spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
  - coperto: manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto.
4. Non costituisce dehor l'occupazione di suolo pubblico determinata dalla collocazione di ombrelloni di modesta dimensione (fino a m 1,80 di diametro) e di soli tavolini e relative sedie o sole panche; tale collocazione è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede ne consente il posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale.
5. Tale tipologia di occupazione è comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo, nel rispetto della parte I del presente Regolamento.
6. Per dehor stagionale si intende la struttura asservita all'attività di pubblico esercizio di somministrazione per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco di ciascun anno solare.
7. Per dehors continuativo si intende la struttura asservita all'attività di pubblico esercizio di somministrazione per un periodo complessivo superiore a 180 giorni per ciascun anno solare e comunque non superiore a cinque anni.

8. L'elemento di arredo "dehor", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "facile rimovibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
9. In ogni caso il dehor non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

## **Art. 29**

### **Criteri generali per la progettazione, l'installazione e lo smontaggio delle strutture**

1. Gli elementi costitutivi dei dehors sono classificati come di seguito indicato:
  - a) tavoli, sedie, poltroncine e panche;
  - b) fioriere ed elementi di delimitazione;
  - c) pedane e pavimentazioni;
  - d) elementi di copertura;
  - e) schermature per esigenze stagionali.

2. Essi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

#### a) Tavoli, sedie, poltroncine e panche

Per tavoli, sedie, poltroncine e panche si dovranno privilegiare il legno, il ferro, il cotto o similcotto a struttura piena, il tutto con colori e toni in armonia con il contesto. Tavoli e piani d'appoggio degli alimenti dovranno essere in materiale disinfettabile e, in ogni caso, non potranno recare scritte pubblicitarie di alcun genere. Sono esclusi altresì materiali plastici.

#### b) Fioriere ed elementi di delimitazione

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto posto al suolo, atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico, quali fioriere o recinzioni tipo cordoni, balaustre, pannelli paravento, schermature o simili. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, uguali fra loro per tipologia, disposti con continuità. In linea generale è prediletto l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. Le fioriere devono adottare preferibilmente forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto o similcotto, lamiera di rame, acciaio spazzolato), ma sono consentite anche soluzioni di design, purché inserite in una progettazione complessiva del dehor e tali da tener conto dell'inserimento ambientale nel contesto. I paraventi o schermature possono avere altezza massima di m 1,80 dal suolo. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere trasparenti e/o traslucidi. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di cm 70) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni. Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di cm 70 dal suolo.

#### c) Pedane e pavimentazioni

In caso di pavimentazioni irregolari e/o in presenza di forti pendenze, l'area occupata, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che al progetto, potrà essere coperta con una pedana facilmente lavabile e dotata di rampa per disabili. Le pedane, salvo in situazioni particolarmente disagiati, sono vietate ove sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale. E', inoltre, vietato coprire chiusini, botole, griglie di aerazione. Le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dall'area data in concessione. Le pedane devono essere opportunamente delimitate, avere, salvo casi particolari, un'altezza, dal suolo su cui posano, minore o uguale a cm 20 ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Le pedane devono

essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile e, nel centro storico, devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

#### d) Elementi di copertura.

Le strutture dovranno essere costituite da sostegni in ferro, in legno, anche lamellare; le tende in tessuto impermeabilizzato, con colori in armonia con il contesto circostante; la forma delle superfici di occupazione del suolo e gli arredi debbono essere congruenti con le architetture circostanti. L'occupazione con dehors si realizza quando sul suolo pubblico sono collocate le attrezzature che li compongono. La sola presenza di strutture di copertura ombreggianti quali tende, senza sottostante presenza di tavoli e sedie, non costituisce dehor. Di norma non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehor. In casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi sia per forma, materiali e colori, non contemplati nel presente Regolamento, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e da soluzioni di pregio artistico e/o di avanzato design.

#### Tende

Elementi composti da uno o più teli retraibili in tessuto impermeabilizzato, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. La forma tipica della tenda a braccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale. Le tende dovranno essere realizzate in colori armonicamente inseriti nel contesto urbano circostante. Le tende non dovranno comunque mai sporgere oltre i marciapiedi, né intralciare la carreggiata. Nella posa delle tende è sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture esistenti, sia sulle facciate sia sugli elementi architettonici decorativi. È vietata l'intersecazione di elementi architettonici e compositivi. L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di m 2,20 dal punto più basso. Le tende dovranno avere forma regolare e colore uniforme, e sulle stesse non possono essere collocate scritte pubblicitarie, ad esclusione di quelle aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminose, né illuminate, collocabili previo pagamento della relativa imposta di pubblicità ove ne ricorrano i presupposti impositivi.

#### Ombrelloni

Dovranno avere una solida struttura, con palo centrale o laterale; in ogni caso la proiezione a terra della copertura non potrà fuoriuscire dall'occupazione autorizzata. Le coperture dovranno essere facilmente pulibili. Sugli ombrelloni non possono essere collocate scritte pubblicitarie, ad esclusione di quelle aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminose, né illuminate, collocabili previo pagamento della relativa imposta di pubblicità ove ne ricorrano i presupposti impositivi.

#### Coperture a doppia falda o a falde multiple

Le coperture a doppia falda o a falde multiple sono strutture con copertura a teli, provviste di uno o più punti di appoggio al suolo. La struttura a doppia falda può avere una struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio, oppure montanti perimetrali. La struttura a falde multiple può essere costituita da piccoli moduli ripetuti di pianta quadrangolare, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide, oppure può essere a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. È possibile anche prevedere strutture complesse, costituite da una o più tende a falda inclinata o incurvata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. Per quelle più complesse, che richiedano di essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, deve essere prevista una tipologia di manufatto

appositamente studiata e sottoscritta da tecnico abilitato. E' comunque da limitarsi al minimo l'infissione nel suolo pubblico, e le strutture devono essere progettate compatibilmente con il contesto ambientale, senza determinare pericolo e/o intralcio alle persone e ai veicoli.

#### Pergola

Un intreccio di sostegni formato da intelaiature a foggia di tetto o volta, generalmente addossato all'edificio a cui è annesso il dehor, con copertura sfinestrata eventualmente a sostegno di piante rampicanti e/o incannucciata.

#### Altri elementi di copertura dei dehors

Possono essere costituiti da una struttura portante in legno o di metallo, con esclusione di strutture in plastica o in alluminio anodizzato. La copertura, eventualmente retrattile o comunque tale da consentire il miglioramento delle condizioni per il passaggio dell'aria e della luce, deve essere realizzata in materiale impermeabile e fornita di idonei punti di appoggio al suolo. La copertura potrà avere forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare e dovrà rispecchiare quella dell'area data in concessione. L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di m 2,20 dal punto più basso. Sono, inoltre, ammesse soluzioni originali e di design purché compatibili con il contesto ambientale circostante.

#### *e) Schermature per esigenze stagionali*

Le strutture composite (dehors), rispondenti ai requisiti di precarietà e/o di facile rimovibilità, possono essere delimitate perimetralmente, in concomitanza con i mesi più freddi, da pannellature rigide, trasparenti e/o traslucide da utilizzarsi esclusivamente per il consumo di alimenti e/o bevande. Tali pannellature di delimitazione possono avere una altezza massima di m 1.80 dal suolo e non devono essere collegate con la copertura, fatta eccezione per eventuali montanti di sostegno della struttura orizzontale di copertura del dehor. Il manufatto nel suo complesso (copertura e superfici di delimitazione), avente struttura in legno e/o metallica, deve risultare il più possibile trasparente ed avere sempre una superficie sfinestrata con altezza pari ad almeno 40 cm, misurata tra la sommità delle pannellature di delimitazione e l'elemento più basso di copertura del dehor; i montanti devono essere a sezione contenuta; è assolutamente vietato l'alluminio anodizzato ed il pvc. Le schermature stagionali non potranno essere installate per occupazioni di suolo pubblico inferiore a mq 25.

### **Art. 30**

#### **Profili di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors"**

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico ovvero privato di uso pubblico un dehor, con o senza elementi di copertura, dovrà ottemperare, se del caso, al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico di cui alla parte I del presente Regolamento.
2. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono le tipologie di "dehors" devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo.
3. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti i negozi, adiacenti, aree in corrispondenza di aperture, aree private soggette all'uso pubblico, potrà essere richiesto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.
4. I dehors non devono costituire barriere architettoniche e non devono interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

5. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
6. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

### **Art. 31**

#### **Procedure amministrative**

1. Le strutture di cui al presente Regolamento sono finalizzate a soddisfare esigenze temporanee e/o stagionali, delle attività artigianali e commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; esse non devono comportare modifica permanente dello stato dei luoghi, né alcuna trasformazione fisica del territorio ineditato.
2. L'installazione del dehor va comunicata all'Ufficio Tecnico comunale dopo l'acquisizione di tutti i pareri presupposti.
3. Presupposti necessari per l'installazione del dehor:
  - a. il possesso della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico o Concessione Demaniale, riportante la specificazione delle attività e delle installazioni per le quali si effettua la comunicazione.
  - b. Il possesso del parere-nulla osta del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico comunale;
  - c. Il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e ss.mm.ii. (autorizzazione paesaggistica), in corso di validità;
  - d. Il possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità marittima ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione e ss.mm.ii. per l'esecuzione di opere entro una zona di 30 m dal demanio marittimo e dal ciglio dei terreni elevati sul mare;
  - e. Il possesso dell'Autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 374/1990 per l'esecuzione di opere in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale;
  - f. Dichiarazione resa, a termine dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., dal soggetto proponente o dal tecnico abilitato da questi incaricato circa l'esclusione dell'assoggettamento alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2010;
  - g. Il possesso del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L. 394/91 (ovvero parere preventivo di conformità alle norme di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari – L.R. 33/93) in corso di validità;
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto per l'installazione delle strutture in oggetto. Essa è ordinariamente valida ed efficace per un periodo di 5 anni, decorso il quale è necessario acquisire nuova autorizzazione paesaggistica. La nuova autorizzazione è comunque necessaria per l'installazione di strutture diverse (per ubicazione, caratteristiche dimensionali, tipologiche e morfologiche) da quelle autorizzate.  
Per acquisire l'autorizzazione paesaggistica deve essere inoltrata apposita istanza di rilascio ai competenti Uffici Comunali, con allegata documentazione.
5. Laddove le opere da realizzare possano ritenersi escluse dall'Autorizzazione Paesaggistica in quanto rientranti nell'elenco di cui all'Allegato A del DPR del 13.02.2017 n. 31, è necessario allegare alla Comunicazione apposita autodichiarazione che attesti in quale punto del suddetto allegato ricadono le opere a farsi.

6. Il nulla osta ex art. 13 legge 394/91 e ss.mm. e ii. (parere preventivo di conformità alle norme di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari – L.R.33/93) costituisce atto autonomo e presupposto per l'installazione degli impianti in oggetto.  
Il medesimo nulla osta dovrà essere nuovamente acquisito in caso di varianti sostanziali e/o formali del progetto approvato nonché alla scadenza del termine di validità eventualmente contenuto nella pregressa autorizzazione.
7. La documentazione tecnico amministrativa allegata alle istanze afferenti i procedimenti di cui sopra deve essere prodotta in originale o copia conforme ai sensi di legge.
8. Il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione deve presentare agli uffici del settore competenti, la Comunicazione con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della seguente documentazione:
- a) Elaborato grafico (planimetria, prospetti e sezioni) preferibilmente in scala 1:50, corredato da rilievo planimetrico dell'area interessata estesa per un raggio di m 100 circa, in scala adeguata, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc., redatti da tecnico abilitato alla professione;
  - b) relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, con la quale, tra l'altro, vengono indicate: le caratteristiche costruttive della struttura, lo stato di fatto dell'area interessata, l'indicazione della eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o impianti semaforici, le caratteristiche di eventuali impianti tecnologici da installare e le modalità d'uso;
  - c) relazione tecnica asseverata afferente il collaudo strutturale del manufatto da installare;
  - d) rilievo fotografico a colori (formato minimo 9x12 cm) relativo allo stato dei luoghi dove il dehor dovrà essere inserito;
  - e) nulla osta del proprietario del suolo privato d'uso pubblico;
  - f) depliant illustrativo degli arredi;
  - g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante:
    - l'iscrizione alla Camera di Commercio;
    - l'autorizzazione dell'esercizio pubblico;
    - la regolarità contributiva relativamente ai tributi (acqua, RSU) per l'esercizio commerciale;
    - polizza assicurativa.
9. Ad avvenuta installazione del dehor il titolare della concessione è tenuto a trasmettere all'ufficio preposto al rilascio della concessione, prima dell'uso, certificato di regolare esecuzione redatto da professionista abilitato corredato da idonea documentazione fotografica – almeno due foto a colori formato 9x12 cm – della struttura installata.
10. Allo scadere del termine della concessione e qualora per la medesima non sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento del dehor dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico e/o privato di uso pubblico. Il dehor inoltre dovrà essere rimosso dietro semplice richiesta dell'Amministrazione qualora esigenze della stessa lo ritenessero necessario.

### **Art. 32**

#### **Lavori nel sito e/o nel sottosuolo su cui è installato un "dehor"**

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l'Ente e/o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero.

### **Art. 33**

#### **Manutenzione degli elementi dei “dehors”**

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. L’area utilizzata per l’installazione dei dehors deve essere mantenuta in perfetto stato igienico –sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibita ad uso improprio.
3. E’ fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico–estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza, l’Amministrazione comunale, previa verifica dell’inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz’altro procedere d’ufficio alla rimozione coatta del manufatto, con successivo conseguente addebito a carico dell’esercente, delle spese relative e di quanto altro occorresse per l’ottenimento dell’area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

### **Art. 34**

#### **Rinnovo delle Concessioni**

1. La concessione può essere rinnovata, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria.

### **Art. 35**

#### **Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni per i “dehors”**

1. La concessione per i “dehors” può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento dirigenziale, quando l’Amministrazione comunale deve utilizzare diversamente l’area interessata dall’installazione dei dehors, in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente i soggetti interessati all’impossibilità di rinnovo dell’autorizzazione, previa verifica della cantierabilità del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell’area.
2. La concessione può essere ritirata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
  - a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto posto alla base della concessione, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
  - b) qualora la mancanza di manutenzione comporti un nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
  - c) qualora l’occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
  - d) in caso di mancato pagamento dell’eventuale canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico.

### **Art. 36**

#### **Progetti d’arredo**

1. L’Amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d’arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali.

---

**TITOLO II**  
**ALTRE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

---

**Art. 37**  
**Edicole e chioschi**

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche è prevista l'allocazione su suolo pubblico, in regime di occupazione temporanea, e/o di breve durata, di edicole e/o chioschi, in occasione di particolari eventi e manifestazioni.
2. Tali manufatti possono avere superficie massima in pianta non superiore a mq 13,00, altezza massima esterna di m 3,50 e non consentire l'accesso del pubblico all'interno e purché conformi ai regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli ambientali.

**Art. 38**  
**Espositori esterni per gli esercizi di vendita al dettaglio**

1. E' ammesso, per ogni esercizio di vendita al dettaglio, in conformità alle norme igienico-sanitarie, alle prescrizioni urbanistiche ed ai vincoli ambientali, l'esposizione su area pubblica della merce oggetto dell'attività esercitata, mediante espositori del tipo a muro o similari per una superficie massima d'ingombro pari a mq 4,00. Tali elementi devono essere posizionati in modo da non oltrepassare la proiezione del confine laterale con altre unità immobiliari e comunque in conformità alle disposizioni del Codice della strada.
2. Gli espositori dovranno essere realizzati con materiali quali: vetro non trattato, legno, ferro battuto, ceramica.
3. Negli orari di chiusura degli esercizi il segnalante è tenuto tassativamente alla rimozione delle strutture mobili, delle attrezzature e degli arredi allocati nell'area occupata.

**Art. 39**  
**Attività di noleggio e custodia**

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche, è ammesso, per ogni attività che effettua il noleggio di cicli, motocicli e similari l'esposizione su area pubblica degli stessi.
2. Tali mezzi dovranno essere posizionati, rispetto all'attività esercitata, in zona adiacente, ed i vertici dell'area occupata dovranno essere segnalati con l'apposizione di colonnine in legno.
3. Tali colonnine dovranno essere collegate mediante l'utilizzo di cordoncino di tela di juta o similari.
4. A tale occupazione si applica la tariffa prevista per le attività di commercio in sede fissa, così come disciplinato dalla parte I del presente Regolamento.

---

**TITOLO III**  
**VIGILANZA E SANZIONI**

---

**Art. 40**  
**Danni arrecati**

1. In caso di eventuali danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il titolare della concessione per l'utilizzo del suolo pubblico è tenuto ad effettuare, a proprie cure e spese, e sotto la sorveglianza del servizio manutenzione del Comune, le opere finalizzate al ripristino della situazione originaria dei luoghi.

2. In caso di inottemperanza i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Per qualsiasi danno attribuibile o comunque riconducibile agli elementi costituenti il dehors, arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private, è ritenuto responsabile il titolare dell'esercizio commerciale a cui fa capo il dehors.

#### **Art. 41 Vigilanza e Sanzioni**

1. Le attività di vigilanza e controllo sono ordinariamente svolte dalla Polizia Municipale operante sul territorio comunale, nonché dagli Uffici tecnico-amministrativi del Comune a ciò preposti. Il Corpo di Polizia Municipale verifica che, durante le fasi di montaggio, esercizio e rimozione delle strutture, vengano effettivamente rispettate le norme del presente Regolamento nonché le eventuali specifiche prescrizioni impartite, anche da Enti terzi, con il rilascio dei titoli abilitativi. A tal fine, il Responsabile del Servizio Edilizia trasmette al Comando di Polizia Municipale tutti gli atti ed i progetti comunque riguardanti la realizzazione delle strutture in argomento.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 c. 2 della L. 689/81, pari a € 250,00.
3. Si applicano comunque le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16,17 e 18 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.  
In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, ove vigenti.

# **PARTE III**

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 42**

#### **Norme transitorie e finali**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. Dalla data di adozione del presente Regolamento, è vietato il rilascio da parte del Comune di atti di assenso comunque denominati per interventi, realizzazioni e utilizzazioni delle aree in contrasto con la presente normativa, sia con riferimento a procedimenti in itinere che a nuove istanze.
4. Tutte le altre disposizioni del presente Regolamento risultano immediatamente efficaci dalla data di adozione.
5. Tutti i dehors e le altre strutture disciplinate dal presente Regolamento, preesistenti alla data di approvazione dello stesso, dovranno obbligatoriamente essere adeguate alle prescrizioni contenute in tale Regolamento entro un anno dall'approvazione dello stesso. In mancanza, le precitate strutture saranno ritenute abusive e si applicheranno alle stesse i conseguenti provvedimenti.
6. Salva diversa indicazione le disposizioni del presente Regolamento si intendono in vigore fino a quando non sostituite, modificate o revocate da altro atto equivalente, o abrogate per sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

### **Art. 43**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. È in facoltà del soggetto di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

### **Art. 44**

#### **Entrata in vigore del presente regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019 ed abroga tutti quelli precedenti in materia.